



COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO PROVINCIA DI PAVIA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLA PALESTRA SCOLASTICA E DEGLI SPOGLIATOI UBICATI IN VIA BRERA DI PROPRIETA' COMUNALE IN ORARIO EXTRASCOLASTICO

PERIODO: DAL 20 AGOSTO 2016 AL 19 AGOSTO 2017

L'anno duemilasedici il giorno del mese di nella residenza comunale presso l'Ufficio di Segreteria

TRA

IL COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO, in prosieguo denominato per brevità "**Comune**", con sede in Travacò Siccomario (PV) via Marconi n. 37, CF e PI 00468090188, rappresentato in atto dall'Arch. Italo Maroni, nato a Milano il 14/04/1953, in qualità di Responsabile Area Tecnica del Comune di Travacò Siccomario, domiciliato per la carica presso il Comune di Travacò Siccomario, il quale interviene in questo atto non in nome proprio, ma esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, in forza del decreto sindacale n. .. del

E

L'ASSOCIAZIONE/SOCIETA'/ENTE....., in prosieguo denominato per brevità "**Concessionario**", con sede in, vian. .., CF e PIVArappresentata in atto dal suo legale rappresentante Sig., nato a il Residente in Via, domiciliato per la carica in

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 27 del 14/12/2006 "Disciplina delle modalità di affidamento della gestione di impianti sportivi di proprietà di enti pubblici territoriali", al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di ottimizzare i costi gestionali degli impianti sportivi, prevede che la gestione degli stessi sia affidata in via preferenziale attraverso il coinvolgimento dell'associazionismo sportivo;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n..... del il Comune di Travacò Siccomario ha deciso di procedere all'affidamento dell'utilizzo della Palestra e relativi spogliatoi siti in Via Brera n. 8, di pertinenza della Scuola Primaria, mediante selezione pubblica, ai sensi e per gli effetti della legge regionale predetta, nonché della normativa vigente in materia approvando il relativo schema di Convenzione e l'Avviso di manifestazione d'interesse;

Tutto ciò premesso

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1- Oggetto

1. Il Comune di Travacò Siccomario concede alla Associazione/Società/Ente di, l'utilizzo della palestra scolastica e degli spogliatoi, di proprietà comunale, sita in via Brera n. 8 – Travacò Siccomario in orario extrascolastico, costituita da:

- n. 1 palestra di dimensioni mt. 17,20 x mt. 24,00 con copertura a botte con imposta a mt. 4,80 e mt. 8,50 alla chiave di volta e relative attrezzature per la pratica della pallacanestro e pallavolo;
- n. 2 locali adibiti a spogliatoi regolamentari con relativi arredi posti al piano terra;
- n. 2 servizi igienici e docce ;
- n. 1 locale spogliatoio per arbitro con annesso servizio igienico e doccia;
- n. 1 locale servizio igienico senza doccia per il pubblico a norma disabili;
- n. 1 locale magazzino.

Per una migliore identificazione anche visiva della consistenza dell'impianto, le parti fanno riferimento all'allegata planimetria, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. La palestra è destinata in via prioritaria all'uso scolastico, pertanto l'uso, fatte salve le esigenze didattiche, la manutenzione ordinaria e la custodia dell'impianto, è consentito: il lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 16.30 alle 23.00, il mercoledì dalle 14.00 alle 23.00, il sabato e la domenica dalle 10.00 alle 23.00.

Art. 2 – Accettazione dell'incarico

L'Associazione/Società/Ente..... accetta in termini di Convenzione, la gestione della palestra e annessi spogliatoi, di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con la destinazione d'uso della struttura e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarla e gestirla secondo le previsioni di cui alla presente Convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui all'avviso di selezione e nel rispetto della proposta di gestione presentata dallo stesso "Concessionario".

Art. 3- Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha una durata di anni 1 (uno) decorrenti dalla data del 20/08/2016 fino al 19/08/2017 e non è rinnovabile.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di imporre nuove condizioni durante il periodo di validità della Convenzione.

Art. 4 - Uso della struttura

Al fine di assicurare all'utenza (in particolare alle ragazze ed ai ragazzi di Travacò Siccomario) un pubblico servizio, l'utilizzo della palestra dovrà favorire la promozione e la pratica dell'attività sportiva motoria, compatibilmente con l'impianto stesso e le sue destinazioni d'uso, programmando almeno due diverse tipologie di attività (escluso il calcio).

In attuazione della proposta di gestione annuale (elaborata all'interno del progetto presentato in sede di selezione), il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il mese di ottobre, il programma di utilizzo dell'impianto. Il Concessionario ha la facoltà di apportare variazioni alla propria programmazione, dandone tempestivamente comunicazione all'Amministrazione Comunale.

Il programma di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura dell'impianto, nonché riportare gli utilizzi del concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive. Il Concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi dell'impianto, è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) garantire all'Amministrazione Comunale l'accesso incondizionato e gratuito alla palestra, per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione, con preavviso di almeno 15 giorni, compatibilmente con le attività già in calendario;
- b) il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità dell'impianto sportivo, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti, ai sensi delle norme vigenti in materia;
- c) il concessionario s'impegna a non lasciare negli spogliatoi e nella palestra materiale ed attrezzature al termine dell'utilizzo e oltre gli orari concessi al Concessionario per la propria attività, tranne che nel locale adibito a magazzino.

Art. 5 - Canone di utilizzo

Il Concessionario si impegna a corrispondere al COMUNE un canone di utilizzo pari ad € 3.000,00 (tremila/00) + IVA di legge, oltre al rimborso delle spese di cui al successivo art. 6.

Il suddetto canone dovrà essere pagato in due rate di uguale importo con scadenze rispettivamente il 1 ottobre e il 1 marzo. Sulle rate pagate in ritardo rispetto alle date di scadenza di cui sopra devono essere corrisposti gli interessi legali. Non dà diritto a rimborso il mancato utilizzo della palestra.

Art. 6 - Oneri a carico del Comune

L'Amministrazione, la quale è intestataria delle utenze, provvede ad anticipare le spese derivanti dai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento. Il concessionario parteciperà alle spese derivanti dai consumi alle seguenti condizioni:

- dal 15 ottobre al 15 aprile verserà € 10,00 (dieci/00) per ogni ora di attività programmata secondo il calendario depositato all'inizio di ogni annualità sportiva, presso la segreteria comunale ed aggiornato ad ogni variazione;
- dal 16 aprile al 14 ottobre verserà € 5,00 (cinque/00)) per ogni ora di attività programmata secondo il calendario depositato all'inizio di ogni annualità sportiva, presso la segreteria comunale ed aggiornato ad ogni variazione;
- il pagamento di tale quota avverrà trimestralmente in modo posticipato entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, senza che l'Amministrazione debba inoltrare alcuna richiesta di versamento.
- alla fine di ogni annualità sportiva, il Concessionario presenterà al Comune un rendiconto relativo agli utilizzi effettivi, al fine di valutare un maggior utilizzo rispetto a quanto programmato ad inizio stagione e, se del caso, procederà al relativo conguaglio.
- il mancato utilizzo della palestra rispetto alla programmazione, se non preventivamente comunicato con almeno 24 ore di anticipo, non esonera il Concessionario dal versamento delle suddette spese.

L'Amministrazione procederà poi al controllo circa il corretto versamento di quanto dovuto.

L'Amministrazione si farà altresì carico degli interventi di manutenzione straordinaria per la struttura concessa in uso nonché degli ulteriori ed eventuali interventi di recupero, ristrutturazione e modifiche della struttura, ivi compresa la sostituzione delle lampade.

L'Amministrazione effettuerà con spese a proprio carico la pulizia settimanale della palestra, con esclusione dei locali adibiti a spogliatoi, in correlazione con l'utilizzo scolastico della struttura.

L'Amministrazione effettuerà inoltre la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area esterna alla palestra.

Art. 7- Oneri a carico del Concessionario

Il Concessionario si obbliga:

- a) a comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un Responsabile dell'Associazione
- b) a sottoscrivere entro il termine fissato dall'Amministrazione e comunque all'atto della consegna dell'impianto, il verbale di stato di consistenza, redatto dall'UTC, riportante il valore dei mobili, delle attrezzature e accessori presenti al momento della concessione, dando atto dello stato delle strutture e dell'impianto esistente e prendendoli in carico nello stato in cui si trovano.
- c) a non svolgere nella palestra e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente Convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione;
- d) a promuovere almeno due diverse attività sportive (extra calcistiche) che possano coinvolgere le ragazze e i ragazzi in età scolare di Travacò Siccomario;
- e) alla tenuta delle chiavi ed alla apertura e chiusura degli spogliatoi e della palestra durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte dei propri associati;
- f) all'apertura e chiusura degli spogliatoi e della palestra durante il periodo giornaliero di utilizzo da parte anche di altri Gruppi Sportivi, Società ed Associazioni;
- g) a garantire la chiusura delle finestre elettriche della Palestra alla fine di ogni attività giornaliera;
- h) a controllare che siano debitamente chiusi i rubinetti dei locali servizi igienici e docce;
- i) a consegnare tempestivamente all'Amministrazione Comunale una copia delle chiavi delle serrature eventualmente sostituite;
- j) a provvedere all'acquisto dei beni e delle attrezzature ritenute necessarie in maniera adeguata, per numero, caratteristiche e dimensioni, ad un corretto espletamento delle attività;
- k) a provvedere al rifornimento dei saponi, della carta igienica, delle salviettine di carta monouso presso gli spogliatoi;
- l) a posare le strutture accessorie necessarie per lo svolgimento dell'attività sportiva ed a disinstallarle dopo l'avvenuto utilizzo giornaliero;
- m) all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione;
- n) a restituire la propria funzionalità alla palestra al termine delle attività sportive, con la pulizia della stessa, degli spogliatoi e degli altri locali al termine dell'attività ovvero in momento precedente all'inizio delle attività scolastiche del giorno successivo, con oneri a proprio carico e con l'utilizzo di prodotti disinfettanti.
- o) ad effettuare un'adeguata manutenzione delle attrezzature, e a riporli, dopo il loro utilizzo;
- p) alla custodia della struttura durante gli orari di utilizzo giornaliero, mediante la presenza di un responsabile o suo incaricato;
- q) ad assumere la custodia e la sorveglianza della palestra e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
- r) a non danneggiare in alcun modo i locali, gli impianti, i materiali e gli attrezzi e in ogni caso a rimettere nel primitivo stato quanto danneggiato con assoluta urgenza ed eventualmente a provvedere alla sostituzione degli attrezzi non riparabili;
- s) a segnalare immediatamente all'Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
- t) ad assumersi ogni responsabilità inerente e conseguente allo svolgimento delle attività e di conseguenza a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione;

- u) a segnalare la necessità di interventi straordinari alla struttura;
 - v) ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessaria ed indispensabile per il buon funzionamento dell'impianto oggetto della presente Convenzione, con esclusione della sostituzione delle lampade nella palestra e negli spogliatoi che resta a carico del Comune;
 - w) ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile in relazione alle polizze che il concessionario è tenuto a stipulare;
 - x) a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
 - y) ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque ad eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico dell'Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
 - z) a rispettare il numero complessivo dei partecipanti ad ogni singolo corso, degli istruttori e degli addetti che non potrà superare i parametri di capienza previsti per l'impianto dal CPI (Certificato Prevenzione Incendi) pari a 72 persone;
 - aa) a rispettare gli orari stabiliti dall'Amministrazione per l'utilizzo in concessione della palestra, così come indicati all'art. 1 della presente convenzione.
- Il Concessionario si obbliga altresì:
- bb) a destinare n. 4 ore (divise in n. 2 blocchi da n. 2 ore) ad attività sportive compatibili con la struttura e le attrezzature esistenti, su richiesta di privati cittadini che contatteranno direttamente il Concessionario per definire orari e modalità di pagamento;

Art. 8 - Modalità di utilizzo

Il Concessionario è tenuto ad utilizzare correttamente ed esclusivamente a fini sportivi e la struttura concessa in uso e si obbliga a non utilizzare il bene concesso in modo difforme da quello stabilito dalla presente Convenzione ed a non eseguire opere e lavori senza la preventiva formale autorizzazione da parte dell'Amministrazione.

Il Concessionario si impegna:

- a far calzare ai frequentatori calzature con soles di gomma da usarsi esclusivamente all'interno della palestra;
- a non utilizzare all'interno della palestra pattini, roller o simili;
- a non utilizzare la pece o prodotti simili per aumentare l'adesione al pavimento;
- a non utilizzare la palestra per attività calcistiche;
- ad evitare che nella palestra si svolgano attività extra sportive non conformi a quanto richiesto;
- a non organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del pubblico fino a quando l'impianto non sarà stato debitamente collaudato ed omologato e secondo le prescrizioni di legge e del CONI;
- a non consentire di fumare all'interno di tutta la struttura.

Il concessionario assume l'obbligo di risarcire eventuali danni arrecati agli immobili, alle strutture ed attrezzature.

Art. 9 - Priorità dell'Amministrazione Comunale

Il Comune si riserva il diritto di utilizzo della struttura per i propri scopi istituzionali, previa comunicazione da inviarsi al Concessionario con almeno quindici giorni di preavviso, compatibilmente con le attività già in calendario.

Art. 10 – Tariffe di accesso

Spetta al Concessionario quantificare le tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto, comunicandole all'Amministrazione Comunale.

I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe per l'accesso e per l'uso dell'impianto spettano al Concessionario.

Il Concessionario dovrà prevedere l'utilizzo gratuito della struttura da parte dell'Amministrazione Comunale alle condizioni di cui all'art. 4 della presente Convenzione.

Art. 11 -Tenuta chiavi Impianto e Controlli

All'Amministrazione sono riservati il possesso di una copia delle chiavi della struttura e la facoltà di controllare il rispetto della presente Convenzione. A tale scopo, l'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere alla strutture concesse in uso in qualsiasi momento lo ritenga opportuno e senza obbligo di preavviso, al fine di accertare:

- l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nella presente Convenzione;
- la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla Legge o dai Regolamenti.

Qualora, in seguito alle ispezioni ed ai controlli effettuati, di cui sarà trasmesso rapporto al Responsabile di riferimento indicato dal Concessionario, venissero accertate delle inadempienze contrattuali o situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale al medesimo adibito, il Concessionario sarà tenuto a provvedere tempestivamente all'esecuzione dei lavori necessari all'eliminazione della situazione di pericolo ed incorrerà nell'applicazione delle penali di cui al successivo art. 19.

Nelle more della realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza nell'impianto sportivo, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario avrà l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.

Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi di cui sopra presso gli immobili affidati.

Art. 12 – Controllo qualità dei servizi

Con riferimento all'erogazione dei servizi oggetto della Convenzione, il concessionario assume la piena responsabilità nei confronti della qualità del risultato finale.

Art. 13 -Tutela degli addetti

L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività della Convenzione.

Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

Art. 14 - Gestione della sicurezza

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e comunicare, al momento della stipula della Convenzione, il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n.

81/2008 s.m.i. il quale dovrà accettare l'incarico. In occasione della consegna dell'impianto verranno date le informazioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e l'aggiudicatario sottoscriverà la relativa dichiarazione di avvenuta informativa.

Per tutta la durata della presente Convenzione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere a:

- l'istruzione e la formazione del personale addetto alla struttura, comprese le esercitazioni sull'uso dei mezzi antincendio e sulle procedure di evacuazione in caso di emergenza;
- garantire la perfetta fruibilità e funzionalità delle vie di esodo;
- garantire la manutenzione e l'efficienza degli impianti;
- predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, con allegate le modalità di gestione, di pulizia e di tenuta della palestra, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza. Dovrà essere predisposto un protocollo relativo ai procedimenti di igienizzazione per le strutture in convenzione, essendo previsto, limitatamente alla palestra, l'utilizzo da parte dei bambini durante l'orario scolastico.

L'Amministrazione Comunale deve:

- garantire la manutenzione e l'efficienza dei mezzi e degli impianti antincendio;
- garantire la manutenzione e l'efficienza o la stabilità delle strutture fisse o mobili della zona di attività sportiva e della zona spettatori.

Art. 15 - Responsabilità e assicurazioni

Il Concessionario sarà sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'Amministrazione comunale e verso i terzi per qualunque danno arrecato alla proprietà e alle persone, siano o meno addette al servizio, in dipendenza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione. Pertanto esso è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da:

- negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio, dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale;
- errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione oltre a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora questo fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dell'attività oggetto della Convenzione.

L'Amministrazione comunale non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del gestore con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il gestore e detti soggetti, senza che mai si possa da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta dell'Amministrazione Comunale.

E' espressamente fatto divieto all'aggiudicatario (ed ad ogni altro soggetto ad esso collegato), per qualsiasi motivazione o finalità, concedere in garanzia, pegno o ipoteca tutte o parte della struttura, infrastruttura e degli arredi ed attrezzature, rientranti nell'oggetto della concessione e comunque realizzate in forza dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il Concessionario sarà responsabile, civilmente e penalmente, dell'incolumità e della sicurezza del proprio personale e di terzi eventualmente presenti nei luoghi di lavoro, tenendo sollevato il Comune da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni avvenuti in dipendenza

dell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione; a tal fine dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti gli accorgimenti, cautele e provvidenze necessari allo scopo.

Dovrà comunicare per iscritto, prima dell'inizio del servizio, il numero di recapito telefonico (telefonia fissa, mobile e telefax) ai quali l'Amministrazione comunale possa comunicare sollecitamente, in caso di emergenza, con un Responsabile dell'Associazione. Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente Convenzione, deve stipulare, con riferimento all'attività ad esso riconducibile, presso una compagnia di primaria importanza, una polizza assicurativa che, oltre alla copertura assicurativa obbligatoria stabilita da disposizioni di legge in favore del proprio personale, garantisca copertura assicurativa anche per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso prestatori di lavoro (R.C.O) e, qualora il gestore si avvalga di personale dipendente, anche per dolo e/o colpa grave, nella quale sia esplicitamente indicato che l'Amministrazione comunale debba essere considerata "terzi" a tutti gli effetti. Tale polizza assicurativa dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale e dovrà contenere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La polizza RCT dovrà avere un massimale unico per sinistro non inferiore a € 3.000.000,00 senza limite per persona o cose, mentre la polizza R.C.O., se necessaria, non potrà essere inferiore a € 1.500.000,00 per ogni prestatore infortunato.

Detta polizza deve tenere indenne il concessionario anche per:

- morte, lesioni dell'integrità fisica e qualunque danno a persone – compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati ad accedere alla Palestra- ed a cose, imputabili a responsabilità del Concessionario o dei suoi collaboratori, di tutto il personale dipendente, consulente, o terzi, che si verifichi durante l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- i danni sopra descritti di cui si sia avuta conoscenza dopo la scadenza della presente convenzione.

Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza restano a totale carico del Concessionario.

Competerà al concessionario la stipulazione di polizza con adeguato massimale, a copertura dei danni che possono derivare alla struttura (bene immobile e beni mobili):

- danni da incendio, garanzie complementari e accessorie, eventi speciali e altri danni correlati all'uso degli impianti, per le attività inerenti la presente convenzione;
- danni da furto e rapina per attrezzature di qualsiasi genere e tutte le cose mobili di proprietà del concessionario o di terzi, che si trovano nell'ambito della struttura comunale in gestione.

Le polizze devono avere durata pari all'intera durata del contratto e copia delle medesime deve essere depositata presso il Comune. Le polizze devono altresì contenere una specifica clausola di salvaguardia con mantenimento della responsabilità dell'assicuratore nei casi di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio assicurativo da parte del concessionario.

Nelle polizze di assicurazione dei beni, deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà liquidato dalla Compagnia Assicuratrice direttamente all'Amministrazione comunale per i beni, immobili e mobili, di proprietà della medesima. Ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose, ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del Concessionario.

Tutti coloro che hanno accesso alla struttura concessa in uso dovranno essere regolarmente tesserati con le rispettive Federazioni e/o Associazioni sportive, e dovranno essere assicurati.

Nel caso di danni all'impianto e alle attrezzature nelle ore di uso degli stessi da parte del concessionario, verrà effettuata una valutazione dei danni da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale. Qualora il concessionario non provveda direttamente, nel termine fissato dall'Ufficio Tecnico Comunale, al ripristino (sostituzione del materiale deteriorato o riparazione dello stesso), saranno applicate le penali previste dal successivo articolo 19. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, con oneri finanziari a carico del concessionario, i lavori necessari per il regolare funzionamento degli impianti qualora il predetto concessionario, appositamente

diffidato, non ottemperi nel termine assegnatogli, fatte salve le ulteriori azioni per responsabilità conseguenti al danno prodotto.

Il concessionario è tenuto a constatare le condizioni dell'impianto sportivo, al momento di ogni ingresso per lo svolgimento dell'attività.

La Responsabilità, i doveri e gli obblighi previsti in capo al gestore, derivanti dalla presente convenzione, sono da intendersi validi solamente per le ore di competenza del gestore determinate per l'utilizzo della palestra.

Art. 16 - Deposito cauzionale e polizze fideiussorie

Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito cauzione definitiva di € (euro), pari al 10% del canone annuale, a mezzo di:

- bonifico bancario a favore del Comune di Travacò Siccomario da effettuarsi presso la Banca Popolare Commercio & Industria – Agenzia San Martino Siccomario – IBAN: IT09J0504856210000000003358 (Tesoreria comunale)
- polizza fideiussoria n..... del della ----- - Agenzia -----

Tale cauzione ha validità pari a 14 mesi dall'inizio della Convenzione, e sarà svincolata ai sensi di legge alla scadenza della stessa. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario l'Amministrazione avrà diritto di valersi della suddetta cauzione. Il Concessionario sarà tenuto a reintegrare la cauzione definitiva, nel termine che gli sarà indicato, qualora l'Amministrazione abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

La polizza dovrà contenere espressamente l'impegno da parte del garante a versare l'importo garantito entro 15 giorni, in seguito a richiesta scritta dell'Amministrazione, ed a rinunciare al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

Art. 17 - Restituzione dell'impianto

A scadenza della presente Convenzione, il Concessionario dovrà riconsegnare i locali e le attrezzature in buono stato di conservazione, salvo il normale deterioramento. All'atto della riconsegna dovrà essere redatto in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale il processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

Nel suddetto verbale l'Ente appaltante farà risultare eventuali contestazioni sullo stato manutentivo di locali e attrezzature. Il Comune di Travacò Siccomario si riserva di effettuare o far effettuare, a cura e spese del concessionario, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati a ripristinare lo stato dei luoghi e dei beni. In caso di inadempienza da parte del Concessionario sarà incamerato il deposito cauzionale (garanzia definitiva).

Le migliorie apportate a seguito del progetto presentato in sede di gara (fornitura di attrezzatura/arredi ecc.), alla scadenza della presente convenzione diverranno di proprietà dell'amministrazione.

Art. 18 - Risoluzione della convenzione

Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente Convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- inadeguata pulizia dell'impianto, segnalata o verificata direttamente con motivato rapporto, per oltre tre volte nell'arco di durata della Convenzione;
- ritardo di sei mesi nel pagamento del canone dovuto alle scadenze fissate nella Convenzione;
- uso improprio dell'impianto rispetto alle finalità della Convenzione, in contrasto con norme di legge e regolamenti;

- sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 5 giorni consecutivi;
- applicazione di almeno quattro penali riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre;
- eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del concessionario o cessione a terzi in toto o in parte della presente Convenzione;
- mancata osservanza del divieto di cessione di cui al successivo art. 21;
- mancata presentazione della polizza fidejussoria e delle garanzie assicurative previste dalla presente Convenzione e loro mancato reintegro in caso d'uso;
- mancanza dei requisiti a seguito di accertamenti effettuati dall'Amministrazione Comunale.

La facoltà di risoluzione è esercitata dall'Amministrazione Comunale con il semplice preavviso scritto di trenta giorni inviato tramite fax o pec o in alternativa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, senza che il Concessionario abbia nulla pretendere.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'Amministrazione il diritto di affidare al secondo classificato nella procedura concorsuale il servizio.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'aggiudicatario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione,

Art. 19 -Penali

Al di là dei casi di risoluzione della Convenzione e del risarcimento dei danni, l'Amministrazione comincerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:

- da € 50,00 ad € 150,00 secondo la gravità dell'infrazione, per ogni inosservanza degli oneri, obblighi e adempimenti contemplati dalla presente Convenzione, non comportanti la sua decadenza.

Il Concessionario avrà 5 gg di tempo per presentare per iscritto le proprie controdeduzioni, che saranno valutate dal Responsabile della Amministrazione.

Il pagamento della eventuale penale dovrà essere effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal Responsabile del Servizio dell'Amministrazione.

E' facoltà dell'Amministrazione di valersi della polizza fideiussoria assicurativa /deposito cauzionale/ di cui alla presente Convenzione per il pagamento delle opere o dei danni in carico al concessionario.

Art. 20 - Recesso e revoca della Convenzione

L'Amministrazione potrà recedere dalla Convenzione in qualsiasi momento:

- con preavviso non minore di 3 (tre mesi), ove ricorrano ragioni di pubblico interesse o per motivate necessità dell'Ente o per ragioni di forza maggiore o per inadempienze del Concessionario rispetto alle clausole regolanti la presente Convenzione, senza che il Concessionario possa pretendere compensi od indennizzi di sorta e dandone comunicazione allo stesso con lettera raccomandata o tramite PEC;
- con effetto immediato (senza preavviso) dal ricevimento della comunicazione in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.

Saranno tutelati eventuali impegni già presi dal Concessionario.

Il Concessionario potrà recedere dal contratto per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso di almeno 90 giorni comunicato con lettera raccomandata o con comunicazione tramite PEC.

Art. 21 – Divieto di cessione – Divieto di subappalto

La Convenzione non può essere ceduta, a pena di nullità.

E' fatto divieto di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto della presente Convenzione.

Non costituisce subappalto la concessione dell'utilizzo a terzi dell'impianto per l'organizzazione di pratiche sportive, fattispecie possibile purchè vengano rispettate le modalità d'uso elencate nell'articolo 8.

22 - Spese contrattuali

Tutte le spese relative e conseguenti al presente atto saranno a carico del Concessionario.

Art. 23 - Controversie

Per qualsiasi controversia fra le parti è competente il Foro di Pavia.

Art 24 – Riservatezza dei dati

A norma del D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. i dati raccolti nell'ambito del presente procedimento sono esclusivamente finalizzati al procedimento stesso. L'utilizzazione e l'eventuale comunicazione a organi e uffici dell'amministrazione sono limitati agli adempimenti necessari nel rispetto del fine di cui sopra. I diritti spettanti al concessionario sono quelli di cui all'art. 13 del citato testo unico a cui si rinvia espressamente

Art. 25 - Disposizioni finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Amministrazione Comunale

Per il Concessionario